



**COMUNE DI CARERI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

## **REGOLAMENTO**

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL  
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE”**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## COMUNE DI CARERI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

### INDICE

ART. 1 - Ambito di Applicazioni e Finalità	pag. 3
ART. 2 - Definizioni	pag. 3
ART. 3 - esercizio dell'attività. Requisiti d'accesso	pag. 3
ART. 4 - Norme di Comportamento Generali	pag. 4
ART. 5 - modalità di svolgimento del commercio	pag. 4
ART. 6 - autorizzazione per il commercio su posteggio	pag. 5
ART. 7 - Criteri di assegnazione dei posteggi	pag. 5
ART. 8 - sospensione, revoca e decadenza dall'autorizzazione	pag. 5
ART. 9 - revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 6
ART. 10 - Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio	pag. 6
ART. 11 - Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento	pag. 6
ART. 12 - Circolazione e sosta degli automezzi	pag. 7
ART. 13 - Igiene degli spazi di vendita e del suolo pubblico durante e dopo le operazioni di vendita	pag. 7
ART. 14 - Controllo igienico sanitario	pag. 8
ART. 15 - Tenuta e consultazione del ruolino di mercato	pag. 8
ART. 16 - Registrazione delle presenze	pag. 8
ART. 17 - esibizione di documenti a richiesta degli organi di vigilanza	pag. 8
ART. 18 - Divieti di vendita	pag. 9
ART. 19 - Decadenza sospensione e revoca delle autorizzazioni	pag. 10
ART. 20 - Sanzioni	pag. 10
ART. 21 - disposizioni transitorie	pag. 10
ART. 22 - abrogazione norme	pag. 10
ART. 23 - entrata in vigore	pag. 10



## COMUNE DI CARERI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONI E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs 114/98 e s.m.i., dalla L.R. della Calabria nr. 18/1999 così come modificata dalla L.R. 3 agosto 2018, n. 24, dalle relative disposizioni del presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Nelle attività di vendita del mercato, è consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche per come previsto nelle vigenti norme del T.U.L.P.S. n. 773/1931.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

- a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;
- b) per abilitazioni, non più definite autorizzazioni in virtù delle modifiche poste dalla L.R. Calabria 26/2018, di "TIPO A" si intende l'esercizio del commercio su aree comunali mediante l'uso di posteggio (mercato comunale) di cui all'art 28, comma 1, lettera a) del decreto di cui al punto a);
- c) per abilitazioni, non più definite autorizzazioni in virtù delle modifiche poste dalla L.R. Calabria 26/2018, di "TIPO B" si intende l'esercizio del commercio su aree comunali senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto di cui al punto a);
- d) per concessione di posteggio, l'atto comunale mediante il quale viene consentito l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, di una fiera o al di fuori di essi;
- e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato a l'esercizio dell'attività e non compreso nelle aree pubbliche destinati a mercato;
- f) per settori merceologici, il settore alimentare e non alimentare di cui all'art. 5 del decreto di cui al punto a);
- g) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso all'autorizzazione per lo svolgimento delle attività commerciali previsti dall'art 5 del decreto di cui al punto a);
- h) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n 59;
- i) per mercato, l'area della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di bevande e alimenti, l'erogazione di pubblici servizi;
- j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio dell'attività di commercio, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

### ART. 3 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ. REQUISITI DI ACCESSO

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.



## COMUNE DI CARERI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti, e svolga l'attività in conformità alla Legge e al presente Regolamento, con dei banchi o mezzi che rispettino i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti.

### ART. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

A ciascuno degli esercenti il commercio è fatto obbligo:

- di rispettare rigorosamente gli spazi assegnati, evitando occupazioni non consentite ovvero mezzi di commercio, pubblicità o esposizione dei prodotti che possono costituire intralcio al passaggio delle persone, impedimento alle vie d'esodo in caso d'emergenza o fonte di pericolo e lasciando comunque liberi gli spazi di libero passaggio, i marciapiedi e ogni altra pertinenza necessaria per il libero transito;
- di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso;
- di non porre in essere comportamenti che siano di ostacolo all'altrui libertà imprenditoriale favorendo la libera contrattazione in un regime di concorrenza ordinata e civile;
- Di mantenere pulito le aree assegnate e/o occupate da ogni oggetto (considerato come rifiuto urbano) prima, durante e dopo le operazioni di vendita;
- di collaborare con le autorità preposte alla vigilanza.

### ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere svolte:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante

L'esercizio dell'attività su posteggio comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività itinerante comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.



**COMUNE DI CARERI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pub I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e dei successivi.

**ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU POSTEGGIO**

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente all'assegnazione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

**ART. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere rinnovata previa richiesta inoltrata in tal senso al Comune di Careri.

L'assegnazione dei posteggi avviene mediante bando di gara reso nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

Le domande sono inviate direttamente con le modalità e nei termini stabiliti negli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d) In ulteriore subordine progressivo:
  - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
  - numero familiari a carico;
  - anzianità del richiedente;
  - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
  - anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

Il Comune assegnerà i posti agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

**ARTICOLO 8. SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**



## COMUNE DI CARERI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

Le autorizzazioni e le concessioni decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dalla Legge.

I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.

L'autorizzazione e la relativa concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di legge.

L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare.

I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine di giorni 15 per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.

### **ARTICOLO 9. REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio;
- b) nell'ambito dell'area di altro mercato, a scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non vi sia disponibilità di posteggio all'interno dell'area del mercato occupato.

Il Comune si impegna a tenere conto delle preferenze dell'operatore.

### **ARTICOLO 10. ONERI E IMPOSTE PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO.**

Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le altre imposte, tasse e oneri comunali previste.

Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione.

Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità.



## **COMUNE DI CARERI**

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza dal posteggio e contestualmente la revoca del relativo titolo autorizzatorio.

### **ARTICOLO 11 – LOCALIZZAZIONE CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio tecnico comunale e presso l'ufficio SUAP comunale, con cadenza settimanale nella giornata di Lunedì osservando l'orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 13.30.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

L'orario di vendita è in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle categorie merceologiche trattate.

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività il mercato non verrà effettuato.

Il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, ha facoltà di fissare la data anticipata di svolgimento. Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia

### **ARTICOLO 12 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI**

Durante lo svolgimento del mercato, per motivi di sicurezza, di norma è vietato nell'area mercatale il transito dalle ore 07:00 alle ore 13:30 di tutti i veicoli diversi dalle biciclette.

Sono esclusi da tale divieto i mezzi di soccorso, i mezzi delle forze dell'ordine ed i mezzi autorizzati.

Diversi orari possono essere disposti con ordinanza Sindacale.

È altresì vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.

Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.

Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta ed ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada.



## **COMUNE DI CARERI**

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

### **ARTICOLO 13 - IGIENE DEGLI SPAZI DI VENDITA E DEL SUOLO PUBBLICO DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI VENDITA**

Fatto salvo quanto eventualmente disposto dai regolamenti di polizia urbana e di nettezza urbana, ciascun esercente o produttore, concessionario di posteggio è tenuto a curare l'igiene degli stalli.

Al termine delle operazioni di vendita, è fatto obbligo all'esercente, produttore concessionario, di rimuovere tutti i rifiuti solidi, raccogliendoli - con privilegio per le operazioni di raccolta differenziata - e deponendoli negli appositi contenitori.

E' fatto tassativo divieto di abbandonare rifiuti ingombranti, speciali o imballaggi di qualsiasi tipo.

Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in materia di rifiuti nonché soggetto alla sanzione amministrativa prevista per legge.

Nel caso in cui le violazioni accertate nell'anno solare siano più di due, è facoltà dell'amministrazione di disporre la sospensione cautelativa della concessione, fino a mesi tre.

Nei casi di particolare gravità, ovvero in ipotesi di recidiva reiterata, l'Amministrazione può pronunciare la revoca del titolo concessorio.

### **ART. 14 - CONTROLLO IGIENICO SANITARIO**

La vendita dei generi alimentari è soggetta al controllo delle autorità sanitarie. Gli esercenti tale commercio i loro collaboratori e dipendenti, debbono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità.

Gli strumenti destinati alla pesatura dovranno essere regolarmente bollati, puliti e collocati frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso delle derrate alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi.

### **ART. 15 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO**

Presso l'ufficio SUAP comunale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio SUAP comunale ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso l'Ufficio di Polizia Locale.

### **ART. 16 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE**

A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

### **ART. 17 - ESIBIZIONE DI DOCUMENTI A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI VIGILANZA**



## **COMUNE DI CARERI**

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

L'operatore commerciale per essere ammesso al posteggio assegnato deve esibire su richiesta degli Organi di vigilanza, pena revoca della concessione, i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 1. l'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche; 2. l'atto di concessione decennale del posteggio, in cui è riportato il proprio nominativo o ragione sociale, numero di iscrizione al Registro della Camera di Commercio e Partita IVA, il numero di protocollo della concessione e del titolo autorizzatorio, il numero di posteggio ed eventualmente il settore merceologico. Nel caso di subingresso per trasferimento di proprietà o gestione d'azienda, fino al rilascio del nuovo titolo autorizzatorio e della concessione è fatto obbligo di esibire l'avvenuta richiesta di subingresso protocollata o con la ricevuta di avvenuta protocollazione agli atti del Comune, nonché la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio, protocollata o con la ricevuta di avvenuta protocollazione agli atti della Camera di Commercio; 3. i documenti di identità del titolare della vendita presente; 4. la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone ed oneri vari dovuti. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione immediata della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto.

### **ART. 18 - DIVIETI DI VENDITA**

Sui mercati in forma itinerante è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, anche se non esposte al pubblico. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, 1° comma, del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della Legge 11 maggio 1981, n. 213. Sono vietate l'esposizione e la vendita di armi, esplosivi e oggetti preziosi. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal Comune.

### **ART. 19 - DECADENZA SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI**

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta d'autorità dal Comune. Costituisce causa di decadenza oltre che contestualmente di revoca dell'autorizzazione l'accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:

mancato ritiro del titolo autorizzatorio e dell'eventuale concessione di suolo pubblico comporta, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di ritiro o dall'avvenuta notifica in caso di mancato recapito dell'avviso, l'automatica decadenza della eventuale concessione e la revoca dell'autorizzazione. Quanto precede opera anche in caso di mancato ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione a seguito di subingresso in attività preesistente ed opera nei confronti del gestore dell'azienda, salva la facoltà di reintestazione dell'autorizzazione da parte del proprietario non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.



## COMUNE DI CARERI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

Mancato inizio dell'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga da concedersi in caso di comprovata impossibilità su richiesta dell'interessato, da presentare prima della scadenza del predetto periodo;

cancellazione dal Registro delle Imprese;

mancata osservanza alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;

mancato utilizzo del posteggio, durante un intero anno solare, per periodi di tempo complessivamente, anche non consecutivi, superiore a tre mesi (indipendentemente dai giorni in cui effettivamente deve essere svolta l'attività in tale periodo), salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza, puerperio, etc., comprovata dalla relativa documentazione da presentare al Comune prima del raggiungimento del suddetto termine;

mancato pagamento, dopo il primo sollecito, dell'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione immediata della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Per tale periodo l'operatore verrà considerato assente ai fini delle graduatorie che rilevano le presenze;

nel caso in cui venissero meno i requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dal Titolo II art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e ss. mm. e ii. richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

rinuncia espressa all'autorizzazione;

motivi di pubblico interesse.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1998 e ss. mm. e ii. in caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

La decadenza, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione produrranno gli effetti conseguenti sulla concessione del posteggio. I provvedimenti adottati dal Comune devono essere debitamente notificati all'interessato.

### ART. 20 – SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento, non disciplinate dal decreto legislativo 114/98, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

Viene sanzionata ai sensi del presente comma anche l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio fermo restando quanto previsto nel Regolamento TOSAP.

L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà conseguentemente essere disposta la revoca dell'autorizzazione/concessione.

Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

### ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE



## **COMUNE DI CARERI**

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

### **ART. 22 - ABROGAZIONE NORME**

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

### **ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio.